



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI  
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 89 del 01/12/2020 N. Reg. Gen. 416 del 01/12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento al Covid-19- sospensione delle attività didattiche in presenza  
- Proroga, con modifiche, fino al 7 dicembre 2020 dell'ordinanza sindacale Reg. Gen. n° 402 del  
20/11/2020

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**VISTO** il decreto-legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTA** il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021;

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 let. f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

**VISTA** l'Ordinanza Regione Campania n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020 : 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

**VISTA** l'ordinanza Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 che ordina :

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno -di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con

riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

**RILEVATO** che al punto 1.3 della citata ordinanza regione Campania n° 93/2020, è demandato ai Sindaci l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie;

**CONSIDERATO** che nei giorni successivi all'apertura delle scuole il 28 settembre 2020, data disposta con ordinanza sindacale n. 306 del 23/09/2020, sul territorio comunale si è registrato un considerevole aumento dei casi positivi al Covid-19 tra la popolazione scolastica, sia alunni sia operatori scolastici;

**CONSIDERATO** che per la Regione Campania con ordinanza del Ministero della salute del 13/11/2020, si applicano le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, (così detta Zona Rossa);

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 (G.U. Serie Generale, n. 296 del 28 novembre 2020), che ha differito l'efficacia dell'Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;

**VISTA** la propria ordinanza sindacale Reg. Gen. n° 402 del 20/11/2020;

**CONSIDERATI** l'attuale situazione epidemiologica sul territorio comunale valutata attraverso il monitoraggio dell'andamento dei contagi in base al quale si continuano a registrare purtroppo numerosi casi di positività al Covid-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la necessità di non vanificare tutte le azioni già espletate volte al contrasto ed al contenimento dell'epidemia sul territorio comunale;

**RITENUTO** pertanto che, nelle more di ulteriori emanazioni delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze della Regione Campania sull'argomento, si rendono necessarie misure specifiche sul territorio comunale ai fini del contenimento della pandemia;

**FATTI SALVI** ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

**VISTO** che ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e s.m.i.i. nonché nella sua qualità di autorità di P.C. sul territorio comunale;

## ORDINA

**La proroga, con modifica, dell'ordinanza sindacale Reg. Gen. 402 del 20/11/2020 fino al 7 dicembre 2020 e pertanto :**

- **A far data dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020 è disposta la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria in tutte le scuole del territorio comunale;**
- **A far data dal 4 dicembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle classi della scuola secondaria e le attività dei laboratori in tutte le scuole del territorio comunale;**
- **Resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole;**
- **Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.**

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione nonché affisso all'ingresso delle ville e villette comunali.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a :

- 1) S.E. il Prefetto;
- 2) Presidente della Regione Campania
- 3) Ai Dirigenti scolastici ed all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- 4) Al Sanitario territorialmente competente
- 5) Al Commissariato di P.S.;
- 6) Alla Tenenza dei Carabinieri;
- 7) Alla Guardia di Finanza;
- 8) Al Comando di Polizia Municipale;
- 9) Alla Metellia Servizi s.r.l.

Il SINDACO  
Dott. Vincenzo Servalli

